

Allegato "B" all'atto N. 114.911 di rep. N. 21.705 di racc.

**Statuto
della Fondazione F3 Famiglia Fiducia Futuro**

Preambolo

La Fondazione nasce per sostenere, realizzare e migliorare i progetti relativi ai servizi residenziali ed è voluta e creata dalla cooperative sociali aderenti al CCS - Consorzio Cooperative Sociali e dalle associazioni dei genitori e familiari delle persone disabili, che utilizzano i servizi domiciliari, residenziali e diurni gestiti dalle cooperative o ne chiedono di accedervi tramite le U.V.M.D. delle ULSS della Regione Veneto.

Durante tutti questi anni si è venuto ad instaurare un solido rapporto tra le famiglie e le cooperative sociali, rapporto basato su un profondo apprezzamento da parte dei genitori e familiari della professionalità, esperienza e capacità di far fronte con efficacia alla varie singole esigenze dimostrate e messe in atto dalla direzione del CCS.

Tutte queste qualità hanno contribuito a creare nelle strutture diurne e residenziali un clima di benessere del quale hanno usufruito sia le persone disabili, le quali hanno trascorso buona parte della loro vita in modo sereno, sicuro e stimolante in accordo con le loro capacità ed abilità, sia le famiglie che trovano un sollievo, così essenziale, alle loro ansie e tante paure.

I genitori e familiari auspicano vivamente che tali rapporti possano continuare a perdurare nel tempo anche all'interno delle nuove e future strutture residenziali che il gruppo ha già programmato o che programmerà, sempre alla ricerca di completare quella rete dei servizi residenziali per rispondere sempre in maniera più appropriata alle esigenze individuali di ogni singola persona.

La Fondazione pone i genitori e i familiari nel ruolo di protagonisti unici e principali nelle scelte e nella realizzazione di progetti residenziali ritenuti più idonei per i propri familiari ed atti a tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l'arco della loro vita.

La Fondazione si propone di garantire alle famiglie dei disabili la sicurezza che le loro risorse, o le risorse a loro disposizione, saranno utilizzate al meglio per la conduzione di una vita dignitosa, sicura e stimolante, per tutto l'arco dell'esistenza del disabile, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni presi con le famiglie e/o i tutori e/o gli amministratori di sostegno.

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata "F3 Famiglia Fiducia Futuro ONLUS" con sede in Selvazzano Dentro (Padova) via Euganea, 27.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo «ONLUS». Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per poter svolgere



re, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili sia con disabilità fisiche e/o relazionali (autismo e sindromi correlate) in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati. La Fondazione assume il compito della corretta realizzazione dei progetti di vita che le vengono affidati sia dalle persone disabili che dalle loro famiglie o tutori e amministratori, con particolare attenzione alla residenzialità per garantire alle persone disabili, per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, garantendo condizioni ambientali in cui la persona disabile possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative e desideri, di sostegno ai servizi. Essa assume altresì il compito di ideare e finanziare attività destinate alla riabilitazione e stimolazione psico-sensoriale delle persone disabili fisici e/o mentali con difficoltà relazionali.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti.
- c) assumere la figura di trustee per la gestione di trusts il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite per la Fondazione e, in particolare, con il relativo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili sia con disabilità fisiche e/o relazionali (autismo e sindromi correlate). In ogni caso i trusts suddetti dovranno contenere espressamente la clausola di irrevocabilità e non dovranno annoverare tra i beneficiari lo stesso disponente. La Fondazione potrà, in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di protector o di beneficiario di detti trusts;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti le cui finalità si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.
- f) concedere, se considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore

- di associazioni, cooperative sociali o di terzi in generale;
g) promuovere Studi e Ricerche sui problemi dell'handicap;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal D. Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione ammonta a €. 55.000,00 (cinquantacinquemila) è indivisibile ed è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Promotori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle attribuzioni derivanti dalla partecipazione della Fondazione a Trusts nella qualità di beneficiario del reddito o di beneficiario finale;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo quanto previsto dall'art. 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla situazione finanziaria e dalla nota integrativa, nel rispetto delle norme vigenti e gli indirizzi in tema di Fon-



dazioni ed Enti non commerciali, nonché secondo i principi e i criteri del Codice Civile in tema di società di capitali, per quanto compatibili ed applicabili.

Il bilancio di previsione e quello consuntivo saranno inviati a titolo informativo ai rispettivi CDA degli enti Fondatori. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale di seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Promotori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Sostenitori.

Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori le persone giuridiche che hanno promosso e sottoscritto l'atto costitutivo e costruito il fondo di dotazione.

Articolo 10

Promotori

Possono divenire Promotori i genitori, parenti, tutori o amministratori di sostegno di persone disabili che nominino la Fondazione quale trustee del fondo che destinano, attraverso il trust, al sostentamento del Progetto di Vita dei loro famigliari disabili e/o non autosufficienti; in ogni caso il trust suddetto

dovrà contenere espressamente la clausola di irrevocabilità e non dovrà annoverare tra i beneficiari lo stesso disponente, così come previsto al precedente art. 3.

Inoltre possono divenire Promotori persone fisiche familiari di persone disabili e/o non autosufficienti che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo.

I Promotori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Promotori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

E' fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Promotore decaduto.

Qualora i Promotori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

Articolo 11

Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Articolo 12

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il proprio contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13



Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Promotori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Promotori, i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dover adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori, ovvero le persone giuridiche designate ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, i Promotori, persone fisiche, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Indirizzo;

Il Comitato Esecutivo di gestione;

Il Presidente della Fondazione;

L'Organo di Controllo Contabile.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito salvo che i Fondatori non dispongano altrimenti. E' comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute e preventivamente deliberate dal Consiglio di Indirizzo o dal Comitato Esecutivo di gestione e adeguatamente documentate dall'interessato.

Articolo 16

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile da tre a trenta membri.

La composizione sarà la seguente:

- fino a diciotto nominati dai Fondatori
- fino a otto nominati dai Promotori;
- fino a quattro nominati dai Partecipanti Istituzionali e dai Sostenitori.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e

possono essere confermati.

Il Consiglio di indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ad operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- nominare l'organo di controllo contabile;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e la forme del contributo a carico dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato almeno due volte all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti dei Fondatori o dei Promotori). Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e Vicepresidente, l'approvazione del bilancio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Il Consiglio di Indirizzo decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, o dal membro più anziano.



In caso di dimissioni o recesso di uno o più consiglieri, purchè non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina; i poteri dei consiglieri sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Indirizzo propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 22.

Le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Ente sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 17

Comitato esecutivo di gestione

Il Comitato esecutivo di gestione è composto da tre a sette membri, precisamente: il Presidente della Fondazione e da due a sei membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare il Comitato esecutivo di gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- assumere e licenziare il personale con il relativo inquadramento e dare incarichi di consulenza a professionisti o società definendone i contratti. Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge.

Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.

Inoltre il Presidente:

- Convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Comitato Esecutivo di Gestione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- Firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- Cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo di Gestione ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità e di urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Indirizzo o al Comitato Esecutivo per la ratifica.

Articolo 19

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Comitato Scientifico che sarà composto da un minimo di tre membri, nominati fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto il verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 20

Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei Conti esterno è scelto e nominato tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo di Gestione.

Egli resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 21



Il Direttore Generale

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Comitato Esecutivo di Gestione, può nominare un Direttore Generale definendone i compiti, le funzioni e il compenso.

Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo.
- redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo di Gestione e li sottoscrive con il Presidente.
- dà inoltre esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Articolo 22

Estinzione

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di indirizzo, che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano fini analoghi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 20, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23

Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Statuto e dei rapporti che ne derivano è risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Padova.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta, mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da tre arbitri, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Padova, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Articolo 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia e D. Lgs. N. 460/1997 in quanto Onlus.

Articolo 25

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

F.to GOTTARDO GIANPAOLO

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)



Copia conforme all'originale e allegati

reg. a Vicenza 1

il 27.12.2012 al N: 7704 serie AT

che rilascio ed uso della Parte Interessata

Vicenza, li 27 dicembre 2012,



